



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2019, proposto da

Associazione LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Hoepli n. 3;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Milano via F.

Corridoni n. 39;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

del decreto della Giunta regionale della Lombardia n. 13571 del 25.9.2019, avente ad oggetto: «CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019/2020: GIORNATE INTEGRATIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 2 OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE 2019 NEI TERRITORI DEGLI UTR DI BERGAMO, BRESCIA BRIANZA, INSUBRIA, PAVIA E VAL PADANA-MANTOVA» pubblicata sul B.U.R.L. del 30 settembre 2019 S.O. n. 40, nonché, della DGR Lombardia del 31.7.2019 n. 2032, relativa alle integrazioni del calendario venatorio regionale, nella parte in cui dispone che sia disposta con provvedimento del competente dirigente l'eventuale integrazione di due giornate aggiuntive di caccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visto l'atto di intervento ad opponendum di Federcaccia Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato nella parte in cui autorizza giornate integrative per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 30 novembre 2019;

considerato che la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione

cautelare dell'efficacia, del decreto impugnato, lamentandone l'illegittimità laddove si discosterebbe immotivatamente dal parere ISPRA;

considerato che a sommario esame, proprio di questa fase di giudizio, la doglianza appare suscettibile di favorevole apprezzamento;

considerato, altresì, che nel bilanciamento degli interessi contrapposti appare prevalente quello alla conservazione del patrimonio faunistico azionato dall'Associazione ricorrente;

ritenuto conseguentemente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato nelle sole parti in cui si discosta, o per le giornate autorizzate o per le specie cacciabili, dal parere ISPRA e, dunque, segnatamente, laddove regola la caccia nella UTR di Brescia, nella UTR di Bergamo, nella Provincia di Lecco e nella Provincia di Varese;

ritenuto, di contro, che il provvedimento impugnato continui a essere efficace nelle sole parti in cui autorizza 2 giornate di caccia aggiuntive ai Turdidi nella Provincia di Monza e nella Provincia di Como;

ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza;

ritenuto, infine, di fissare per la trattazione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 16 luglio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato nelle parti parimenti indicate in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 luglio 2020.

Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alessandra Tagliasacchi

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO